



Relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter, primo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato e dell'art. 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato sulla nomina di due Consiglieri di Amministrazione ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale.

Signori Soci,

L'Assemblea ordinaria di A2A S.p.A. ("A2A") convocata per il giorno 11 giugno 2015, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 giugno 2015, è chiamata a deliberare in merito alla nomina di due Consiglieri di Amministrazione in sostituzione ed a seguito delle dimissioni presentate in data 27 marzo 2015 dal Consigliere Mario Cocchi e in data 29 aprile 2015 dal Consigliere Stefano Cao.

Si rammenta che in sostituzione del Signor Mario Cocchi - che era stato candidato nella lista di minoranza presentata dall'azionista Carlo Tassara S.p.A. - il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, in data 9 aprile 2015, a nominare, ai sensi degli articoli 18 dello Statuto Sociale vigente e 2386 Codice Civile, il Signor Giambattista Brivio, il cui mandato di Amministratore della Società scade con la presente Assemblea.

Per quanto attiene, invece, alla sostituzione del Signor Stefano Cao - che era stato candidato nella lista di maggioranza presentata congiuntamente dagli azionisti Comune di Brescia e Comune di Milano - il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell'imminente scadenza assembleare ha deliberato, in data 29 aprile 2015, di non cooptare alcun componente del Consiglio stesso fino alla data dell'Assemblea, prevedendone la nomina all'ordine del giorno.

Siete, pertanto, invitati a procedere alla nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale vigente di A2A, di seguito riportato:

"ARTICOLO 18

1. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, che non siano l'Amministratore delegato, nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 C.C. i primi candidati non eletti della lista, cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare, non ancora entrati a far parte del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare vigente. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili o l'amministratore cessato sia l'Amministratore delegato, il Consiglio provvede, ai sensi dell'art. 2386 C.C. alla cooptazione nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi. Gli amministratori cooptati dal Consiglio dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione del consigliere cessato.

Qualora si debba sostituire uno o più amministratori, nominati sulla base del voto di lista, tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, la sostituzione avverrà con delibera dell'assemblea ordinaria assunta a maggioranza relativa, senza obbligo di lista.

2. Qualora, invece, occorra sostituire componenti del Consiglio di Amministrazione tratti da liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'assemblea provvede, con voto a maggioranza relativa, a sceglierli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire.

Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile, si procede alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione con deliberazione da assumersi a maggioranza relativa, nel rispetto tuttavia della necessaria rappresentanza delle minoranze.

3. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

4. La procedura di sostituzione di uno o più amministratori dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.

5. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'intero Consiglio di Amministrazione si intende cessato.

Vi invitiamo, quindi, ad assumere le determinazioni in merito alla nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione